

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 giugno 2007

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2007, n. 8.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2007, n. 14.

Istituzione del piano regionale di azione ambientale Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana) Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2007, n. 16/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 17.

Rettifica dei confini tra i comuni di Calcinai e Pontedera. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 18.

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 19.

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 20.

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali Pag. 8

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2007, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l'anno 2007) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2007, n. 22.

Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. Prima variazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 23.

Nuovo ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 24.

Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti ... Pag. 15

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2007, n. 26/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2007, n. 27.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale») Pag. 19

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.

Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale. Pag. 21

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2007, n. 8.

Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 17 aprile 2007)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione del Veneto, in attuazione degli articoli 2 e 4 dello Statuto, favorisce la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico veneto.

Art. 2.

Lingua veneta

1. Le specifiche parlate storicamente utilizzate nel territorio veneto e nei luoghi in cui esse sono state mantenute da comunità che hanno conservato in modo rilevante la medesima matrice costituiscono il veneto o lingua veneta.

2. La Regione del Veneto considera la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia regionale.

Art. 3.

Contesto europeo

1. La Regione del Veneto, riconoscendo che la tutela e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la comunità dei popoli europei.

Art. 4.

Adesione ai principi della Carta europea

1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;

b) è necessaria una azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;

c) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;

d) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;

e) vanno messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti i livelli appropriati;

f) vanno sostenute le attività editoriali che valorizzano il patrimonio linguistico veneto.

Art. 5.

Festa del Popolo Veneto

1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Veneto, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro

prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la «Festa del Popolo Veneto». Essa ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione di Venezia.

2. La giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6.

Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico veneto

1. La Regione al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico veneto, promuove:

a) la conservazione, la valorizzazione e la trasmissione;

b) l'informazione giornalistica e radiotelevisiva;

c) la creazione artistica;

d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;

e) l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale;

f) la ricerca;

g) lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico veneto.

2. La Regione promuove, inoltre, d'intesa con le emittenti pubbliche e private l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione in lingua veneta di accertata valenza culturale.

3. I comuni e i loro consorzi, le comunità montane, enti, istituti e associazioni che attuano programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art. 7.

Promozione della ricerca

1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Veneto e con qualificati istituti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Veneto.

2. a tal fine la giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentita la Commissione consiliare competente, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la cultura, il patrimonio linguistico storico Veneto.

Art. 8.

Attività dirette

1. La Regione del Veneto:

a) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), nell'ambito dell'istruzione scolastica, corsi facoltativi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una conoscenza del patrimonio linguistico e culturale veneto; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;

b) promuove, d'intesa con i centri servizi amministrativi (CSA), corsi facoltativi di storia, cultura e lingua veneta; tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici;

c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui all'art. 7 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale, auspicandone la pubblicazione e diffusione.

2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte nelle lingue veneta.

3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in collaborazione con gli organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico veneto.

Art. 9.

Toponomastica

1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica con le modalità previste dall'art. 7 e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai comuni e dai loro consorzi, secondo le modalità previste dall'art. 12.

Art. 10.

Grafia veneta unitaria

1. Al fine di garantire una corretta definizione della grafia; della toponomastica e di ogni altro aspetto linguistico, la giunta regionale si avvale di una apposita commissione di esperti.

Art. 11.

Informazione regionale

1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di enti ed istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio linguistico veneto o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la conoscenza.

Art. 12.

Procedure

1. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, per gli interventi individuati dalla presente legge, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'upb UO 185 «Fondo speciale per le spese correnti», partita n. 9 «Interventi per la cultura», del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento dell'upb UO 169 «Manifestazioni ed istituzioni culturali» viene incrementato di euro 250.000,00 per competenza e cassa nell'esercizio 2007 e di euro 250.000,00 per sola competenza nei due esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 aprile 2007

GALAN

07R0320

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 marzo 2007, n. 14.

Istituzione del piano regionale di azione ambientale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 28 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge istituisce il piano regionale di azione ambientale (PRAA) e ne definisce l'ambito di intervento ed i contenuti.

Art. 2.

Piano regionale di azione ambientale

1. Il PRAA costituisce attuazione del piano regionale di sviluppo di cui all'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e persegue le finalità di tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.

2. Il PRAA ha carattere di piano intersettoriale ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 49/1999 ed è coordinato ed integrato con il piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), contribuendo a determinarne gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.

3. Il PRAA dispone per un periodo corrispondente a quello del programma regionale di sviluppo (PRS), ha durata fino ai sei mesi successivi all'approvazione del nuovo PRS e può essere aggiornato annualmente.

Art. 3.

Contenuti del PRAA

1. Il PRAA, nell'ambito delle competenze legislative e amministrative riconosciute alle regioni dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dalla normativa comunitaria e statale, delinea le strategie di attuazione delle politiche regionali ambientali realizzando in particolare l'integrazione ed il coordinamento dei seguenti settori di intervento:

- a) emissioni in atmosfera e prevenzione dagli inquinamenti;
- b) difesa del suolo e risorse idriche;
- c) rischio sismico;
- d) aziende a rischio di incidente rilevante;
- e) aree protette e biodiversità;
- f) rifiuti e bonifiche dei siti inquinati;
- g) energia e miniere.

2. Ai fini di cui al comma 1, il PRAA:

- a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato dell'ambiente;
- b) detta indirizzi a cui i piani e gli atti di programmazione di settore debbono attenersi, provvedendo in particolare alla individuazione di aree di azione prioritaria e dei relativi macro-obiettivi, anche in riferimento alle emissioni clima alteranti e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto;
- c) determina la finalizzazione e l'allocatione delle risorse disponibili tra le diverse aree di azione prioritaria e tra i macro-obiettivi di cui alla lettera b);
- d) individua gli specifici interventi, finalizzati al raggiungimento dei macro-obiettivi di cui alla lettera b), determinandone i risultati attesi e gli indicatori.

3. Il PRAA determina, per gli interventi di cui al comma 2, lettera d), gli stanziamenti iscritti in bilancio regionale che costituiscono autorizzazione della relativa spesa. Per quanto concerne gli interventi oggetto dei piani di settore secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la relativa spesa è autorizzata fino all'approvazione o all'aggiornamento dei piani di settore, successivi alla data di approvazione del PRAA.

4. Ai fini del presente articolo, per macro-obiettivi si intendono gli obiettivi di carattere generale da perseguire per mitigare le principali criticità ambientali presenti sul territorio regionale; i macro-obiettivi possono essere declinati in ulteriori obiettivi specifici nell'ambito del PRAA.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse annualmente stabilite con legge di bilancio nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base (UPB).

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2007.

07R0324

LEGGE REGIONALE 20 marzo 2007, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 28 marzo 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento del Capo III-bis al Titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

1. Dopo il capo III del titolo IV della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), è inserito il presente capo:

«Capo III-bis

Disposizioni in materia di porti e approdi turistici

Art. 47-bis

*Procedimento per la previsione di nuovi porti
ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti*

1. Qualora non inserite nel piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 48, le previsioni di nuovi porti, ampliamento o riqualificazione di quelli esistenti costituiscono variazione del piano di indirizzo territoriale medesimo e sono approvate mediante l'accordo di pianificazione di cui all'art. 21 tra le amministrazioni territorialmente interessate.

Art. 47-ter

Piano regolatore portuale

1. I piani regolatori portuali costituiscono atti di governo del territorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, di competenza del comune e attuano le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale per ognuno dei porti e approdi turistici.

2. I piani regolatori portuali di cui al comma 1, sono attuati mediante i progetti delle opere portuali e consistono nella programmazione e localizzazione degli interventi da realizzare per le funzioni e le specializzazioni che lo scalo marittimo è destinato a svolgere, compresi i servizi connessi.

3. I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 (Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione dei beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono conformi al piano regolatore portuale.

4. La realizzazione delle opere di cui al presente articolo è effettuata nel rispetto della disciplina dell'attività edilizia di cui al titolo VI.

Art. 2.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 1/2005

1. Dopo la lettera c), del comma 4, dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, è inserita la seguente lettera:

«c-bis) indirizzi e prescrizioni per la pianificazione delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per la programmazione delle azioni per la mobilità e l'accessibilità del territorio.».

2. Dopo la lettera e-bis) del comma 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 1/2005, inserita dal comma 1 del presente articolo, è inserita la seguente:

«c-ter) la disciplina e gli indirizzi per la realizzazione, la ristrutturazione e la riqualificazione dei porti e degli approdi turistici; in particolare il piano di indirizzo territoriale contiene l'individuazione dei porti e approdi turistici, l'ampliamento e la riqualificazione di quelli esistenti, nonché direttive e standard per la relativa pianificazione e progettazione.».

Art. 3.

*Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68
(Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana).

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 marzo 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 marzo 2007.

07R0325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2007, n. 16/R.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 4 aprile 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), ed in particolare l'art. 12, il quale prevede che la giunta regionale disciplini con regolamento:

- a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accreditamento da parte dei CAIC, nonché la relativa documentazione;
- b) le tipologie e la qualità dei servizi erogabili;
- c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;
- d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO;
- e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 22 gennaio 2007, n. 22, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 3^a commissione consiliare «Attività produttive» nella seduta del 7 marzo 2007;

Ritenuto di accogliere le suddette osservazioni della 3^a commissione consiliare;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 marzo 2007, n. 212, con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), disciplina:

- a) i requisiti, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di accREDITAMENTO da parte dei Centri di Assistenza Tecnica alle Imprese Cooperative (CAIC), nonché la relativa documentazione;
- b) le tipologie e la qualità dei servizi erogabili;
- c) le modalità di controllo sulla documentazione prodotta;
- d) le verifiche sulle attività prestate ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO;
- e) la composizione e le modalità di funzionamento della Consulta regionale della cooperazione.

Capo II

CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE IMPRESE COOPERATIVE (CAIC)

Art. 2.

Requisiti di accREDITAMENTO

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO regionale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 73/2005, i CAIC devono:

- a) essere esclusivamente costituiti dalle organizzazioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- b) disporre di una struttura articolata in almeno quattro province del territorio regionale e di risorse organizzative adeguate allo svolgimento dei servizi, come previsto dall'art. 3 del presente regolamento;

c) prevedere nel proprio statuto lo svolgimento di attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAIC;

d) essere costituiti nella forma d'impresa e iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui hanno la sede principale.

2. La sede principale del CAIC è localizzata in una provincia della Toscana. Le unità operative, nei termini indicati alla lettera b) del comma 1, sono localizzate nelle altre province, in modo da assicurare la copertura dei servizi nelle province di appartenenza.

3. Lo statuto del CAIC indica le attività che verranno svolte, prevedendo in ogni caso tutte le attività indicate dall'art. 3 del presente regolamento.

4. I CAIC possono avvalersi delle strutture operative delle associazioni regionali di riferimento.

Art. 3.

Attività e servizi dei CAIC

1. I CAIC devono essere dotati una struttura organizzativa, formativa, di consulenza e di assistenza in grado di assicurare l'erogazione di servizi qualificati nei seguenti settori:

- a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
- b) consulenza societaria, economica, finanziaria e fiscale;
- c) consulenza in materia di bandi e progetti europei;
- d) marketing;
- e) sicurezza e tutela dei fruitori;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) igiene e sicurezza sul lavoro;
- h) qualificazione, formazione e sostegno ai soggetti abilitati ad erogare servizi alle imprese cooperative;
- i) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità, loro certificazione e rintracciabilità dei prodotti;
- j) qualificazione del sistema cooperativo per lo sviluppo e la promozione della pratica cooperativa;
- k) altre materie previste dallo statuto del CAIC;
- l) interventi finalizzati a garantire alle imprese cooperative il più agevole rapporto con la pubblica amministrazione.

Art. 4.

Procedimento di accREDITAMENTO

1. L'accREDITAMENTO dei CAIC è effettuato con atto del dirigente responsabile della struttura competente per materia in base all'ordinamento interno, nel prosieguo definito «dirigente responsabile», su presentazione di richiesta attestante il possesso dei requisiti fissati dall'art. 2.

2. Il termine di conclusione del procedimento di accREDITAMENTO è fissato in novanta giorni.

Art. 5.

Istanza di accREDITAMENTO dei CAIC

1. L'istanza di accREDITAMENTO, sottoscritta dal legale rappresentante del CAIC, è presentata sulla base di un'apposita modulistica approvata con decreto del dirigente responsabile. L'istanza indica gli estremi di iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio dove il CAIC ha sede legale, il numero di partita IVA o codice fiscale dello stesso.

2. All'istanza di accREDITAMENTO è allegata la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costituente il CAIC;
- e) relazione descrittiva sull'articolazione strutturale, organizzativa e territoriale del CAIC, funzionale allo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 della legge regionale n. 73/2005.

3. La dichiarazione sostitutiva contiene i seguenti elementi:

a) appartenenza alla sezione regionale dell'Associazione nazionale, giuridicamente riconosciuta, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

b) svolgimento o l'impegno a svolgere attività di assistenza e consulenza tecnica in almeno quattro province, specificando il territorio di competenza;

c) generalità del responsabile del CAIC della sede principale e dei referenti delle unità operative delle altre province;

d) elenco delle società cooperative aderenti all'associazione di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo costituente, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

e) dichiarazione di disponibilità a svolgere la propria attività a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costituenti il CAIC.

Art. 6.

Controlli e verifiche

1. Il dirigente responsabile effettua periodici controlli sulle attività dei CAIC e sul mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

Art. 7.

Interventi dei CAIC per lo sviluppo e per la promozione del sistema cooperativo

1. I CAIC possono presentare alla Regione progetti finalizzati allo sviluppo e promozione del sistema cooperativo, in relazione alle attività indicate all'art. 3 del presente regolamento ed accedere a contributi finanziari nell'ambito degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 73/2005.

Capo III

CONSULTA REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 8.

Composizione

1. La Consulta regionale della cooperazione, prevista dall'art. 4 della legge regionale n. 73/2005 è composta come segue:

a) assessore regionale competente per materia, che la presiede;

b) otto rappresentanti delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e maggiormente rappresentative nel territorio regionale toscano, come risultanti dai dati sulle imprese cooperative nel sistema economico della Toscana in possesso dell'Osservatorio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 73/2005, e da queste designati sulla base del grado di rappresentatività nel territorio regionale.

c) un rappresentante dell'ANCI Toscana;

d) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio della Toscana (Unioncamere);

e) un rappresentante dell'IRPET;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, unitariamente designati dalle organizzazioni sindacali che partecipano alle attività di concertazione e confronto ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

g) due esperti in materia di cooperazione designati dal Presidente della giunta regionale.

Art. 9.

Funzionamento della Consulta

1. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa all'atto del suo insediamento.

2. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate dalla struttura organizzativa regionale competente per materia.

3. I componenti la Consulta che non partecipano, nel corso di un anno solare, ad almeno due sedute consecutive senza giustificato motivo decadono dalla carica. La designazione dei nuovi componenti è effettuata secondo la composizione indicata all'art. 4 della legge regionale n. 73/2005.

4. La Consulta presenta annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 10.

Presidente della Consulta

1. Il presidente convoca la Consulta, fissandone l'ordine del giorno, sovrintende e coordina i lavori.

2. Il presidente rappresenta la Consulta, e riferisce periodicamente alla giunta regionale sullo stato delle attività in cui essa è impegnata.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano.

Art. 11.

Attività della Consulta

1. La Consulta svolge i compiti previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 73/2005 con le modalità determinate nel regolamento interno.

2. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti alla seduta.

3. La Consulta può delegare funzioni di rappresentanza o di coordinamento ai suoi componenti in ordine a materie o problematiche specifiche.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12.

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le organizzazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), sono individuati sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio regionale della Cooperazione, istituito a seguito della deliberazione della giunta regionale n. 913 del 6 agosto 2001, ed acquisiti al nuovo Osservatorio ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 73/2005.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 28 marzo 2007

MARTINI

07R0326

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 17.**Rettifica dei confini tra i comuni di Calcinai e Pontedera.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**O g g e t t o**

1. I confini tra i comuni di Calcinai e Pontedera sono rettificati, su concorde richiesta dei rispettivi consigli comunali, secondo la linea risultante dalla relazione descrittiva allegata (Allegato A) alla presente legge.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2007.

(Omissis).

07R0327

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 18.**Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità e definizioni**

1. La presente legge disciplina il trasporto di salme e di cadaveri all'interno del territorio della Regione Toscana, nell'osservanza delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria).

2. Ai fini della presente legge, si definisce «salma» il corpo umano rimasto privo di funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte.

3. Ai fini della presente legge si definisce «cadavere» la salma una volta che sia stato eseguito l'accertamento di morte.

4. Ai fini della presente legge è escluso dalla nozione di trasporto di salma o di cadavere il trasferimento della salma nell'ambito della struttura sanitaria in cui è avvenuto il decesso; tale trasporto è svolto da personale che a nessun titolo possa essere collegato ad un soggetto esercente l'attività funebre.

Art. 2.**Trasporto di salme**

1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.

4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 3.**Trasporto di cadavere**

1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

2. Il trasporto di cadavere è autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione.

3. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale non è necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990; nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, può essere assolto con l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.

4. All'atto di chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli incaricati al trasporto che ne attestano l'esecuzione.

Art. 4.**Disposizioni finali**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990.

2. La giunta regionale emana disposizioni in ordine alle modalità tecniche e alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri.

Art. 5.**Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2007

Il Vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2007.

07R0328

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 19.

Modifica della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 34 della legge regionale n. 3/1994

1. L'art. 34 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»), è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (*Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti*). —

1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.

2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1.

3. È vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato.

4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore.

5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della giunta regionale.

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 «Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)»), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal decreto del presidente della giunta regionale n. 13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono stimati in euro 84.000,00 a cui si fa fronte con le risorse della unità previsionale di base (UPB) 551 «Interventi per la caccia e la tutela della fauna selvatica - Spese correnti» del bilancio di previsione 2007.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 2007.

07R0329

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 20.

Disciplina della Conferenza permanente delle autonomie sociali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 8 dell'11 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita presso il consiglio regionale, ai sensi dell'art. 61 dello statuto regionale, la Conferenza permanente delle autonomie sociali, di seguito denominata conferenza.

2. La Conferenza permanente delle autonomie sociali è organismo espressivo della sussidiarietà sociale nella Regione.

Art. 2.

Composizione

I. La conferenza è composta da:

- a) sette rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e culturale;
- b) sette rappresentanti delle organizzazioni di volontariato;
- e) tre rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti;
- d) tre rappresentanti delle cooperative sociali;
- e) tre rappresentanti di imprese sociali;
- f) due rappresentanti delle associazioni delle cooperative sociali;
- g) due rappresentanti delle associazioni delle imprese sociali, ove costituite;
- h) due rappresentanti delle fondazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale;
- i) due rappresentanti delle associazioni operanti in modo prevalente nel settore sociale non ricomprese nelle lettere a), b) ed l);
- l) due rappresentanti delle associazioni dei disabili.

2. La conferenza può deliberare di far partecipare al le proprie riunioni, con diritto di parola, un massimo di tre esperti altamente qualificati nelle materie di interesse della conferenza stessa.

Art. 3.

Nomina dei componenti

1. Per le rappresentanze di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, il presidente del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale, invita tutte le associazioni, le cooperative e gli altri organismi iscritti negli albi di cui, rispettivamente:

a) all'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

b) all'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle istituzioni di volontariato);

e) all'art. 3 della legge regionale 12 gennaio 2000, n. 1 (Norme per la tutela e la difesa dei consumatori e degli utenti);

d) all'art. 3 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale); a presentare, entro novanta giorni, un proprio candidato a far parte della Conferenza.

2. Per la rappresentanza delle imprese sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, fino alla costituzione del registro delle imprese sociali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118), si applica la procedura di cui al comma 3. Successivamente alla costituzione di tale registro, si applica la procedura di cui al comma 1.

3. Per le rappresentanze di associazioni ed organismi di cui all'art. 2, per i quali non esiste o non è stato ancora istituito un albo, registro, elenco o analogo strumento regionale di iscrizione, il presidente del consiglio regionale, all'inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta del consiglio regionale, pubblica nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana un avviso per la costituzione o l'aggiornamento di un apposito elenco regionale per ognuna delle categorie interessate, in cui si possono iscrivere, entro il termine di sessanta giorni, tutti i soggetti che fanno parte delle suddette categorie e che intendono partecipare alla conferenza. Successivamente alla costituzione degli elenchi, il presidente del consiglio regionale invita tutti i soggetti iscritti agli elenchi stessi a presentare, entro trenta giorni, un proprio candidato a far parte della conferenza.

4. Con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale sono definite le modalità ed i requisiti per la formazione degli elenchi di cui al comma 3.

5. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati delle diverse categorie, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale designa tra di essi i rappresentanti di ciascuna categoria in seno alla conferenza.

6. Per la rappresentanza delle associazioni dei disabili di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)*, il presidente del consiglio regionale invita le associazioni maggiormente rappresentative, individuate secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 101, 102, 105 e 108 del decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») a designare i propri rappresentanti entro novanta giorni dalla richiesta.

7. I componenti della conferenza sono nominati con decreto del presidente del consiglio regionale, a seguito delle designazioni effettuate dall'ufficio di presidenza. La conferenza è comunque costituita quando sia stato designato un numero di membri pari alla metà più uno dei componenti, salvo successiva integrazione.

8. Uno stesso organismo non può avere più di un rappresentante all'interno della conferenza.

Art. 4.

Durata in carica e proroga

1. La conferenza dura in carica quanto il consiglio regionale; i suoi componenti decadono dopo centottanta giorni dalla prima seduta del nuovo consiglio regionale o nel più breve termine in cui si insedia la nuova conferenza.

Art. 5.

Organizzazione e funzionamento

1. La conferenza si riunisce in almeno tre sessioni annuali.

2. La prima seduta della conferenza è convocata e presieduta dal presidente del consiglio regionale.

3. Nella prima seduta, la conferenza provvede ad eleggere il presidente e due vice presidenti scelti tra i suoi membri. L'elezione avviene a maggioranza dei componenti della conferenza.

4. Il presidente ed i vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

5. Su proposta del presidente la conferenza adotta a maggioranza dei componenti, un regolamento interno che disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute e le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento interno è trasmessa all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra conferenza e consiglio regionale.

Art. 6.

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. La conferenza si riunisce validamente con la maggioranza dei suoi componenti. Gli atti proposti sono approvati col voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto.

2. Si intende che abbiano partecipato al voto i componenti che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.

3. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. La conferenza allega alla propria motivata deliberazione eventuali relazioni di minoranza redatte a cura del componente o dei componenti della conferenza dissenzienti.

Art. 7.

F u n z i o n i

1. La conferenza:

a) presenta al consiglio regionale proposte ai fini della formazione degli atti di programmazione, nelle materie di sua competenza, anche mediante l'approvazione di specifici documenti;

b) produce, autonomamente e su richiesta del consiglio regionale, studi e ricerche nelle materie di competenza, in particolare ai fini delle relazioni di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

e) esprime parere obbligatorio sugli atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale, di competenza del consiglio regionale indicati nell'allegato A alla presente legge;

d) esprime parere sugli altri atti di programmazione economica, sociale e territoriale, generale e settoriale sottoposti all'esame del consiglio regionale, laddove ne facciano richiesta una commissione consiliare permanente o un quinto dei consiglieri o i presidenti di almeno tre gruppi consiliari cui aderiscano, nel complesso, non meno di un quinto dei consiglieri;

e) svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana, definendo a tal fine un programma d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio regionale e presenta annualmente al consiglio regionale la relazione sulla verifica degli esiti delle politiche regionali;

f) organizza annualmente in collaborazione con il consiglio regionale la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, illustrando in quella sede la relazione sullo stato delle autonomie sociali in Toscana; la conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana è organizzata in modo da assicurare la più ampia partecipazione dei soggetti espressivi delle autonomie sociali toscane.

2. L'allegato *A* alla presente legge può essere modificato con deliberazione del consiglio regionale, su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio, anche su richiesta della conferenza, in relazione alle modifiche che intervengano nella disciplina degli atti di programmazione regionale.

3. La conferenza organizza i propri lavori sulla base di un programma annuale di attività, approvato ai sensi del regolamento interno e comunicato all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 8.

Procedure

1. Il regolamento interno del consiglio regionale disciplina le procedure per la presentazione e l'esame delle proposte, degli studi e ricerche e delle relazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *e)* ed *f)*, e le modalità per l'organizzazione congiunta della conferenza sullo stato delle autonomie sociali in Toscana, di cui alla stessa lettera *f)*.

2. La conferenza esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, entro trenta giorni dalla ricezione della proposta di atto.

3. Le proposte sulle quali la conferenza esprime parere obbligatorio sono trasmesse dal presidente del consiglio regionale alla conferenza contestualmente alla assegnazione delle medesime alle commissioni consiliari competenti.

4. Nel caso in cui la complessità o la rilevanza del provvedimento richiedano ulteriori approfondimenti, consultazioni o studi, la conferenza può chiedere, entro e non oltre il venticinquesimo giorno del termine di cui al comma 2, una proroga per ulteriori quindici giorni; richiesta che il presidente del consiglio regionale può motivatamente respingere nei cinque giorni successivi, decorsi i quali la richiesta si considera approvata.

5. La conferenza esprime il parere di cui all'art. 7, comma 1, lettera *d)*, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta di atto.

6. Nel caso in cui la conferenza non esprima il proprio parere entro i termini previsti dai commi 2 e 5, si ritiene che la conferenza non intenda esprimersi.

Art. 9.

Autonomia operativa e strumenti di supporto

1. Il consiglio regionale garantisce alla conferenza l'autonomia e le risorse necessarie allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, definisce, nell'ambito della propria dotazione organica e di bilancio, le risorse umane, finanziarie e strumentali da assegnare alla conferenza stessa.

2. La conferenza si avvale per i propri studi e ricerche dei dati e delle documentazioni prodotti da osservatori, consulte, consigli o altri organismi comunque denominati, istituiti dalle leggi regionali; a tal fine la conferenza può promuovere sessioni o gruppi di lavoro congiunti con tali organismi.

3. La conferenza per la propria attività di ricerca e studio può avvalersi, mediante le risorse finanziarie assegnate, della collaborazione delle università che hanno sede in Toscana e dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET).

Art. 10.

Indennità

1. Ai componenti della conferenza è spetta un rimborso spese da definire con apposito regolamento dal consiglio regionale.

Art. 11.

Incompatibilità

1. I componenti della conferenza sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

- a)* membro dei consigli e delle giunte regionale, provinciali e comunali;
- b)* componente di organi esecutivi di partiti e di movimenti politici, a livello nazionale, regionale e provinciale;
- e)* titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con la Regione;
- d)* dipendente della Regione.

Art. 12.

Decadenza

1. I componenti della conferenza decadono dall'incarico qualora non partecipino, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al presidente della conferenza, a quattro sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute superiore alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare.

2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 11 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

3. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale, sia d'ufficio, sia su segnalazione del presidente della conferenza, con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

b) adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente della conferenza.

Art. 13.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti della conferenza sono presentate al presidente del consiglio regionale e, per conoscenza, al presidente della conferenza.

2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Per la prima costituzione della conferenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale assume la deliberazione di cui all'art. 3, comma 4 e, nei successivi trenta giorni, il presidente del consiglio regionale attiva le procedure di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 2007, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del consiglio regionale.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28 marzo 2007.

(Omissis).

07R0330

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2007, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l'anno 2007).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento dell'art. 36-bis nella legge regionale n. 64/2006

1. Dopo l'art. 36 della legge regionale 22 dicembre 2006, n. 64 (legge finanziaria per l'anno 2007), è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Interventi per il superamento della crisi idrica dell'Isola di Giannutri). — 1. Per l'anno 2007 e fino al completamento dell'impianto di produzione di acqua potabile in corso di realizzazione sull'isola di Giannutri, la giunta regionale è autorizzata ad erogare in favore dell'Autorità di ambito territoriale (AATO) n. 6 «Ombrone» i fondi necessari al trasporto di acqua potabile tramite navi cisterna.

2. All'onere di spesa di cui al comma 1, stimato in euro 490.00,00, si provvede con le risorse stanziato sulla unità previsionale di base (UPB) 426 «Azioni di sistema per la tutela delle risorse idriche - spese correnti» del bilancio annuale 2007.».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 36-ter nella legge regionale n. 64/2006

1. Dopo l'art. 36-bis della legge regionale n. 64/2006 è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Riduzione dello stanziamento previsto per l'anno 2007 in favore del Consorzio LaMMA e rifinanziamento delle attività svolte dall'Istituto di biometereologia IBIMET del CNR). — 1. Per l'anno 2007, sino alla data di effettiva operatività del Consorzio denominato «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA», promosso con legge regionale 23 febbraio 2005, n. 35 (Costituzione del Consorzio «Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LaMMA»), la giunta regionale è autorizzata ad erogare un trasferimento finanziario, nella misura massima di euro 125.000,00 mensili, in favore dell'Istituto di biometereologia del Consiglio nazionale delle ricerche (IBIMEI - CNR), al fine di garantire la prosecuzione delle attività già svolte dall'Istituto medesimo in esecuzione della convenzione quadro pluriennale stipulata tra le parti in data 30 dicembre 2004.

2. La concreta determinazione della quota da corrispondere ai sensi del comma 1 avviene secondo i criteri definiti in apposita convenzione da stipulare tra la Regione Toscana e IBIMET-CNR.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede con le risorse stanziato sulla UPB 434 «Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo ambientale - spese correnti» del bilancio annuale 2007.

4. Lo stanziamento di cui all'art. 14, comma 4, della legge regionale n. 5/2005, previsto sulla UPB 721 «Gestione corrente - spese correnti» del bilancio annuale 2007 per la copertura del contributo alle spese di funzionamento del Consorzio LaMMA, è ridotto ad euro 750.000,00 per effetto della ritardata operatività del consorzio stesso.

5. Qualora necessario, la giunta regionale è autorizzata ad apportare nel corso del presente esercizio ulteriori variazioni al bilancio annuale 2007 tra le UPB indicate ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana).».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 20 aprile 2007

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007.

07R0331

LEGGE REGIONALE 20 aprile 2007, n. 22.

Bilancio di previsione per l'anno 2007 e bilancio pluriennale 2007/2009. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 27 aprile 2007)

(Omissis).

07R0332

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 23.

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
NEL *Bollettino ufficiale*

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, di seguito denominato *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, è lo strumento legale di conoscenza delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1 la Regione Toscana favorisce il diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Art. 2.

Validità degli atti pubblicati

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti pubblicati.

2. La pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana ha valore legale.

3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all'art. 10 ha solo carattere informativo.

Art. 3.

Articolazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana si articola in due parti, i cui contenuti sono specificati negli articoli 4 e 5.

2. Gli atti particolarmente complessi, e comunque i bilanci e i conti consuntivi, sono pubblicati in appositi supplementi.

Art. 4.

Parte prima

1. Sono pubblicati nella parte prima del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana:

a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'art. 123 della Costituzione;

b) le leggi e i regolamenti regionali;

c) i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali;

d) il programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, il documento di programmazione economica e finanziaria, nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;

e) gli atti relativi ai *referendum* da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;

f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;

g) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per la loro applicazione;

h) le ordinanze degli organi regionali.

Art. 5.

Parte seconda

1. Sono pubblicati nella parte seconda del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana:

a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui all'art. 4;

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;

c) i decreti del Presidente della giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;

e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;

f) gli atti della giunta regionale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengono doverosi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;

g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali;

h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;

i) bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;

j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);

k) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel Foglio annunci legali della provincia.

Art. 6.

Modalità di pubblicazione e tutela della riservatezza

1. La pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana avviene in forma integrale, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Al fine di salvaguardare la riservatezza di terzi, degli atti di cui all'art. 44 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è data comunicazione attraverso la pubblicazione degli estremi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 7.

Richiesta di pubblicazione

1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte seconda del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, a seguito di richiesta rivolta alla direzione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.

2. La pubblicazione avviene nel testo fornito dagli enti e amministrazioni interessate.

Art. 8.

Termini per la pubblicazione

1. Le leggi e i regolamenti della Regione sono pubblicati entro venti giorni decorrenti rispettivamente dalla data di promulgazione e di emanazione.

2. Gli altri atti sono pubblicati entro trenta giorni dalla data della loro ricezione da parte della redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 9.

Correzione degli errori

1. Qualora il testo di un atto pubblicato presenti difformità rispetto al testo trasmesso all'ufficio del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana per la pubblicazione, il responsabile dell'ufficio del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea, e la sua esatta formulazione.

2. Qualora il testo di un atto normativo promulgato o emanato dal Presidente della giunta regionale presenti difformità rispetto al testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale o dalla giunta regionale, la redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana provvede alla correzione mediante la pubblicazione di un comunicato del Presidente della giunta regionale, che indica la parte erronea del testo promulgato o emanato e quale parte di esso deve essere sostituita. Se necessario è ripubblicato l'intero testo.

3. Per gli atti di cui al comma 2 approvati dal Consiglio regionale, la comunicazione del Presidente della giunta regionale avviene a seguito di richiesta da parte del Presidente del Consiglio regionale.

4. Per tutti gli atti diversi da quelli normativi, le difformità del testo pubblicato rispetto a quello emanato sono corrette mediante la pubblicazione di un comunicato che indica la parte erronea del testo pubblicato e il testo esatto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero testo.

5. La comunicazione di cui al comma 4 è effettuata alla redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana:

- a) dal direttore generale della direzione generale della presidenza per gli atti della giunta regionale;
- b) dal segretario generale del Consiglio regionale per gli atti del Consiglio regionale;
- c) dal dirigente che ha adottato l'atto per gli atti dirigenziali.

Art. 10.

Modifiche testuali, testi coordinati, note

1. Qualora un testo normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione normativa, si provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, in calce al provvedimento di modifica, dell'intera norma, nel testo risultante dalle modifiche, che sono evidenziate con caratteri particolari.

2. Qualora un testo normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, è pubblicato, di norma contestualmente alla pubblicazione del testo normativo, il testo coordinato dell'atto, nel quale le modifiche sono evidenziate con caratteri particolari.

3. Gli estremi dei lavori preparatori sono pubblicati mediante annotazione in calce al testo normativo.

4. La redazione dei testi e delle note di cui al presente articolo è curata dalla competente struttura del Consiglio regionale oppure da quella della giunta regionale nel caso in cui riguardi atti normativi della stessa giunta.

Art. 11.

Periodicità della pubblicazione

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana è pubblicato di norma con cadenza settimanale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

2. Le pubblicazioni di urgenza sono disposte anche su richiesta del presidente della giunta regionale e del presidente del Consiglio regionale.

Capo II

ORDINAMENTO DEL *Bollettino ufficiale*

Art. 12.

Direzione, redazione, amministrazione

1. La pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana è curata dalla struttura organizzativa della direzione generale della Presidenza della giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del periodico.

Art. 13.

Regole tecniche

1. Le regole tecniche relative alla pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana sono fissate in apposito atto della struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell'ufficio del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e della struttura della giunta regionale competente in materia di informazione multimediale.

2. Nell'atto di cui al comma 1 sono disciplinate:

- a) le modalità per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
- b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l'autenticità e l'integrità;
- c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;
- d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;
- e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della sua operatività continuativa;

f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Regione dedicata al *Bollettino*, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili;

g) le modalità dell'invio per posta elettronica a determinati soggetti o categorie dell'avviso dell'avvenuta pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, in modo da realizzare un'informazione tempestiva.

3. Qualora il concerto di cui al comma 1 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decisione del Comitato tecnico della programmazione.

Art. 14.

Consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana in rete

1. La consultazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

Art. 15.

Consultazione del Bollettino ufficiale della Regione Toscana presso gli uffici pubblici

1. La consultazione gratuita del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana sul sito web della Regione Toscana è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

2. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 1 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

3. Per la stampa degli atti gli interessati corrispondono ai soggetti di cui al comma 1 un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

4. Gli utenti che risiedono in una zona del territorio regionale ove gli operatori pubblici non rendono disponibili servizi di connessione alla rete in banda larga, possono chiedere alla redazione del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana l'invio per posta di una stampa dell'atto di interesse, dietro pagamento in contrassegno di una quota fissata dal responsabile del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e comprensiva dei diritti di estrazione di copie.

5. Presso tutti i comuni della Toscana è lasciata in visione gratuita ai cittadini almeno una copia dell'ultimo numero del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana, stampata a spese del comune medesimo. Per il rilascio di copie si applica il comma 3.

Art. 16.

Spese di pubblicazione

1. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

2. La pubblicazione degli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente interessato.

3. Per le pubblicazioni degli atti di cui all'art. 5, comma 1, lettere h), i), j) e k), effettuate su richiesta di altre amministrazioni o enti, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti.

4. Con decreto del responsabile del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana sono fissate le tariffe di inserzione di cui al comma 3.

Art. 17.

Norma finanziaria

1. Le maggiori spese per l'attuazione della presente legge sono stimate in euro 24.000,00 per l'anno 2007 ed euro 216.000,00 per l'anno 2008 da imputare all'unità previsionale di base (UPB) di spesa 713 «Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento» e in euro 36.000,00 per gli anni 2008 e 2009 da imputare alla UPB di spesa 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007/2009.

2. Le minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge sono stimate in euro 267.000,00 per gli anni 2008 e 2009 e fanno carico alla UPB di entrata 311 «Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione» del bilancio pluriennale 2007/2009.

3. Per la copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2007/2009 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

Anno 2008:

in diminuzione:

UPB di spesa 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 327.000,00;

UPB di entrata 311 «Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione», per euro 267.000,00;

in aumento:

UPB di spesa 713 «Funzionamento della struttura regionale - Spese di investimento», per euro 60.000,00;

Anno 2009:

in diminuzione:

UPB di spesa 711 «Funzionamento della struttura regionale - Spese correnti», per euro 267.000,00;

UPB di entrata 311 «Entrate per vendita di beni e servizi resi dalla Regione», per euro 267.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Capo III

BANCHE DATI

Art. 18.

Banche dati

1. Sono istituite apposite banche dati degli atti amministrativi della giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Mediante le banche dati di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito web della Regione, oltre agli atti amministrativi regionali pubblicati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Toscana ai sensi dell'art. 5:

a) gli atti amministrativi della Regione conclusivi di procedimenti amministrativi;

b) gli atti amministrativi della Regione esecutivi di precedenti provvedimenti amministrativi;

c) altri atti della Regione che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini.

3. Non sono resi pubblici gli atti amministrativi aventi rilevanza meramente interna, individuati con deliberazione della giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo la rispettiva competenza.

4. Le banche dati sono fra loro opportunamente collegate in modo da garantire all'utente agevole consultazione e ricerca.

Art. 19.

Disciplina delle banche dati

1. La giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale disciplinano le modalità di pubblicazione degli atti amministrativi di rispettiva competenza mediante la propria banca dati, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e le modalità di accesso alla banca dati stessa.

2. Con atto della struttura della giunta regionale competente in materia di sistema informativo, sentite la segreteria della giunta regionale e le strutture della giunta competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti e in materia di informazione multimediale, sono fissate le caratteristiche tecniche della banca dati.

3. Per il Consiglio regionale l'atto di cui al comma 2 è assunto dalla struttura competente in materia informatica, sentite le segreterie dell'Ufficio di presidenza e del segretario generale e le strutture competenti in materia di controllo sugli atti dei dirigenti ed in materia di informazione e comunicazione.

4. Gli atti di cui al presente articolo sono assunti assicurando il coordinamento reciproco ai fini degli opportuni collegamenti, ai sensi del comma 4 dell'art. 18.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

Norma transitoria

1. Per tutto il 2008 i soggetti che garantiscono al pubblico la consultazione in rete del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana a norma dell'art. 15, comma 1, rendono disponibile nei propri uffici anche una versione cartacea dei fascicoli del *Bollettino* relativa all'anno 2008, ottenuta mediante stampa della versione digitale.

2. Per il 2008 e il 2009 i comuni e le comunità montane della Toscana beneficiano di una riduzione del 50 per cento delle tariffe di inserzione dei loro atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 9/1995

1. L'art. 42 della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Pubblicazione nel Bollettino ufficiale e nelle banche dati della Regione Toscana*). — 1. Gli atti di cui all'art. 41 sono soggetti a pubblicità nei modi e nelle forme previsti dalla legge regionale di disciplina del *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Salvo che non sia diversamente disposto, la pubblicazione degli atti nel *Bollettino ufficiale* della Regione non sostituisce la comunicazione ai destinatari degli atti medesimi, ai sensi dell'art. 39.

3. Gli atti di cui sia dato pubblico avviso ai sensi dell'art. 38, comma 3, sono comunque pubblicati nel *Bollettino ufficiale* della Regione, ove tale pubblicazione sia prevista ai sensi della legge regionale.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 43 della legge regionale n. 9/1995

1. Il comma 3 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/1995 è abrogato.

2. Il comma 5 dell'art. 43 della legge regionale n. 9/1995 è sostituito dal seguente:

«5. Gli atti amministrativi regionali richiamati in atti soggetti a pubblicità sono conoscibili con le modalità di cui al capo II.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 44 della legge regionale n. 9/1995

1. Il comma 3 dell'art. 44 della legge regionale n. 9/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'esclusione della pubblicità, è comunque data conoscenza dell'adozione degli atti di cui al presente articolo, nei modi stabiliti dalla legge regionale che disciplina l'ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 24.

Decorrenza

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia dal 1° gennaio 2008.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2008 le seguenti leggi:

a) legge regionale 15 marzo 1996, n. 18 (Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

b) legge regionale 3 agosto 2000, n. 63 (Ordinamento del *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1996, n. 18).

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007.

07R0333

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 24.

Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso degli organismi e degli enti dipendenti di cui all'art. 50 dello Statuto, di seguito unitariamente denominati enti, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati per il triennio 2007/2009 dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria dello Stato per l'anno 2007).

Art. 2.

Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

1. Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attenendosi ad uno dei seguenti criteri di contenimento della spesa:

a) miglioramento del saldo di bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;

b) mantenimento della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, dell'IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nei limiti del corrispondente ammontare dell'anno 2004 come risultante dal bilancio consuntivo oppure, nel caso di contabilità economica, dal bilancio di esercizio.

2. Gli enti comunicano alla giunta regionale la misura di contenimento della spesa prescelta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di riduzione delle spese di funzionamento e di rispetto dei limiti di spesa annuale gli enti si attengono esclusivamente alle disposizioni della presente legge.

Art. 3.

Calcolo del saldo di bilancio

1. Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il saldo di bilancio è calcolato, in termini di competenza, quale differenza fra i titoli di entrata e i titoli di spesa, al netto delle partite di giro.

2. Per gli enti che adottano la contabilità economica il saldo di bilancio è dato dal risultato di esercizio.

3. Per le aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 10 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), il saldo di bilancio è calcolato ai netto degli incrementi dei costi della produzione imputabili alla gestione dei nuovi servizi.

4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono nuovi servizi quelli erogati nelle strutture realizzate in attuazione del programma pluriennale degli investimenti di cui all'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (legge finanziaria per l'anno 2003), e dei successivi provvedimenti legislativi di rifinanziamento.

Art. 4.

Obiettivi di miglioramento del saldo di bilancio

1. Entro il triennio 2007/2009 gli enti che hanno optato per il miglioramento del saldo di bilancio conseguono i seguenti obiettivi:

a) il miglioramento di tale risultato in misura non inferiore al 10 per cento, in caso di saldo positivo nell'esercizio 2005;

b) il pareggio, in caso di saldo negativo nell'esercizio 2005.

Art. 5.

M o n i t o r a g g i o

1. Gli enti riferiscono periodicamente alla giunta regionale circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento, secondo modalità stabilite con deliberazione della giunta regionale.

2. La giunta regionale, qualora ne ravvisi la necessità a seguito dell'esito del monitoraggio di cui al comma 1, impartisce agli enti indirizzi specifici diretti ad assicurare la coerenza della gestione con gli obiettivi di miglioramento.

Art. 6.

A b r o g a z i o n i

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica);

b) gli articoli 2 e 4 della legge regionale 5 ottobre 2006, n. 46 (Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 1° febbraio 2006, n. 3 «Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica»).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007.

07R0334

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 2 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 16/1999

1. La lettera *f*) del comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:

«*f*) collaborazione con le strutture sanitarie per la consulenza relativa all'individuazione di specie fungine in caso di intossicazione da funghi. A tal fine la giunta regionale emana direttive alle aziende U.S.L. per l'organizzazione, in particolari periodi dell'anno e per particolari aree territoriali strettamente connessi alla raccolta dei funghi, di servizi di continuità assistenziale in ordine all'attività di consulenza per le intossicazioni.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 16/1999

1. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 16/1999 è inserito il seguente:

«*2-bis.* La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell'apposito registro nazionale.».

2. Il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 16/1999 è sostituito dal seguente:

«*5.* La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto ministeriale della sanità n. 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che recino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell'autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni.

Art. 3.

Inserimento dell'art. 21-bis nella legge regionale n. 16/1999

1. Dopo l'art. 21 della legge regionale n. 16/1999, è inserito il seguente:

«*Art. 21-bis (Lavorazione e confezionamento dei funghi epigei spontanei).* — 1. L'attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati destinati al consumo è consentita sotto il diretto controllo da parte dei micologi in possesso dell'attestato ai sensi del decreto ministeriale della sanità n. 686/1996 e iscritti nell'apposito registro nazionale, che effettuano il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate.

2. Gli operatori delle imprese alimentari che effettuano le attività di lavorazione e confezionamento di funghi epigei spontanei freschi, secchi o altrimenti conservati devono assicurare che i micologi sotto il cui controllo avviene il riconoscimento delle specie fungine lavorate e/o confezionate:

a) siano in possesso dell'attestato ai sensi del decreto ministeriale della sanità n. 686/1996 e regolarmente iscritti nell'apposito registro nazionale;

b) abbiano assolto all'impegno dell'aggiornamento formativo in materia d'igiene alimentare, tramite la partecipazione a corsi formativi o di addestramento finalizzati al controllo micologico.».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 23 aprile 2007

Il vicepresidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2007.

07R0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 aprile 2007, n. 26/R.

Regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 7 maggio 2007)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) ed in particolare l'art. 62 che stabilisce che la Regione, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, emani direttive tecniche per specificare le indagini di cui ai commi 1 e 2 e le modalità dei relativi controlli;

Vista la preliminare decisione della giunta regionale 15 gennaio 2007, n. 10 adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, dell'intesa raggiunta al tavolo di concertazione giunta regionale-enti locali, e trasmessa al presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 42, comma 2, dello statuto regionale e al Consiglio delle autonomie locali ai fini dell'acquisizione del parere previsto ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto regionale;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla 6ª commissione consiliare nella seduta del 21 febbraio 2007;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2007;

Vista la deliberazione della giunta regionale 23 aprile 2007, n. 280 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

O g g e t t o

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio):

a) le direttive tecniche per le indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico, la fattibilità delle previsioni e per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all'obiettivo della riduzione del rischio sismico, di seguito indicate «indagini geologico-tecniche»;

b) la procedura del deposito delle indagini geologico-tecniche presso le strutture regionali competenti;

c) le modalità del controllo delle indagini geologico-tecniche di cui sopra.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle indagini geologico-tecniche da effettuare in sede di formazione:

a) del piano strutturale e sue varianti;

b) del regolamento urbanistico e sue varianti;

c) del piano complesso d'intervento e sue varianti;

d) dei piani attuativi e loro varianti;

e) delle varianti ai piani regolatori generali vigenti.

Art. 3.

Indagini geologico-tecniche

1. Il comune, in sede di formazione, correda il piano strutturale con indagini geologico-tecniche dirette a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico, idraulico e sismico in attuazione dei Piani di bacino, del Piano di indirizzo territoriale, dei Piani territoriali di coordinamento provinciali e correda gli altri atti di cui all'articolo precedente con indagini dirette ad individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione.

2. Il comune non effettua nuove indagini geologico-tecniche nei casi di:

a) varianti che riguardano la mera riproposizione di vincoli urbanistici;

b) varianti alla normativa e alle previsioni cartografiche che complessivamente non comportano incremento di volume o di superficie utile degli edifici e varianti di mera trascrizione su basi cartografi che aggiornate;

c) varianti che comportano una riduzione di indici e/o superfici edificabili;

d) varianti che non comportano cambiamenti delle condizioni di pericolosità o fattibilità.

3. Le indagini geologico-tecniche di cui al comma 1 sono effettuate secondo le direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento.

Art. 4.

Deposito delle indagini geologico-tecniche

1. Le indagini geologico-tecniche sono depositate a cura del comune presso l'Ufficio regionale per la tutela dell'acqua e del territorio (URTAT) competente che provvede all'acquisizione della documentazione e all'attribuzione del numero di deposito e iscrizione in apposito registro.

2. La data di acquisizione della documentazione da parte dell'URTAT coincide con:

a) la data di protocollo in caso di consegna a mano della documentazione da parte del comune;

b) l'avviso di ricevimento postale in caso di invio tramite raccomandata;

c) la data di protocollo, nel caso di invio tramite posta ordinaria.

3. L'URTAT informa il comune della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito entro cinque giorni dalla data di acquisizione stessa.

Art. 5.

Elaborati soggetti a deposito

1. Sono soggetti a deposito in copia unica i seguenti elaborati:

a) scheda per il deposito, compilata in ogni sua parte, datata, firmata e timbrata in originale dal responsabile del procedimento del comune e, ad esclusione dei casi in cui non si realizzano nuove indagini geologico-tecniche, dal tecnico incaricato delle indagini stesse, redatta secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune;

b) attestazione della compatibilità degli elaborati progettuali dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio alle indagini geologico-tecniche effettuate, rilasciata dai progettisti degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio stessi, secondo il modulo di cui all'allegato 2 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune;

c) certificazione dell'adeguatezza delle indagini geologico-tecniche effettuate alle direttive tecniche di cui al presente regolamento, datata, firmata e timbrata in originale da tecnico o tecnici incaricati delle indagini geologico-tecniche, ognuno per le proprie competenze, secondo il modulo di cui all'allegato 3 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune;

d) elaborati di indagini geologico-tecniche, datati, firmati e timbrati in originale dal tecnico incaricato delle indagini stesse;

e) parere rilasciato dall'Autorità di bacino ove previsto dalle disposizioni del Piano di assetto idrogeologico;

f) elaborati del piano strutturale e degli atti di governo del territorio da adottare, cui si riferiscono le indagini geologico-tecniche, con evidenziati gli ambiti interessati dagli atti stessi, datati, firmati e timbrati dal progettista incaricato, recanti il timbro del comune e la firma del responsabile del procedimento.

2. Nel caso previsto dall'art. 3, comma 2, il responsabile del procedimento deposita la certificazione dell'esenzione dall'effettuazione di nuove indagini geologico-tecniche e indica gli estremi del precedente deposito in relazione all'ambito interessato. La certificazione è datata, firmata e timbrata dal responsabile del procedimento del comune, secondo il modulo di cui all'allegato 4 al presente regolamento salva diversa determinazione del comune.

Art. 6.

Controllo delle indagini geologico-tecniche

1. L'URTAT controlla il rispetto delle indagini geologico-tecniche effettuate dal comune alle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento.

2. Il controllo è obbligatorio o a campione come disposto dagli articoli 7 e 8.

3. L'URTAT invia al comune l'esito del controllo entro sessanta giorni dalla data di acquisizione della documentazione per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio ed entro quarantacinque giorni dal sorteggio, di cui all'art. 8, comma 1, per le indagini geologico-tecniche soggette a controllo a campione.

4. Qualora l'URTAT riscontri l'incompletezza della documentazione di cui all'art. 5 richiede al comune interessato, per una sola volta, le relative integrazioni entro i termini di cui al comma precedente e in tal caso i termini per l'esercizio del controllo decorrono nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni.

5. Qualora il comune non integri la documentazione entro centottanta giorni dal ricevimento della richiesta, l'URTAT informa il comune dell'esito negativo del controllo e provvede all'archiviazione.

Art. 7.

Controllo obbligatorio

1. Sono soggette a controllo obbligatorio, per gli aspetti non oggetto del parere dell'Autorità di bacino, le indagini geologico-tecniche che si riferiscono ad uno dei seguenti strumenti o atti che il comune intende adottare:

- a) piani strutturali e regolamenti urbanistici;
- b) varianti ai piani strutturali, ai regolamenti urbanistici, ai piani regolatori generali vigenti, nonché piani complessi d'intervento e loro varianti, ove riguardanti aree classificate in «pericolosità molto elevata» e nel caso in cui:

- 1) prevedano nuova viabilità;
- 2) prevedano la realizzazione di nuovi edifici o l'ampliamento di edifici esistenti per superfici coperte complessive superiori a 50 mq;
- 3) siano relative a previsioni alle quali, in attuazione del presente regolamento, viene attribuita «fattibilità limitata» dalle indagini geologico-tecniche allegate alla variante, ove previste, o dalle indagini geologico-tecniche già elaborate e depositate;

- c) piani attuativi o loro varianti che riguardino interventi classificati di «fattibilità limitata» dalle indagini geologico-tecniche allegate al regolamento urbanistico o al piano regolatore generale vigente o alla eventuale variante da adottarsi contestualmente.

Art. 8.

Controllo a campione

1. Le indagini geologico-tecniche depositate, con esclusione delle indagini geologico-tecniche soggette a controllo obbligatorio, sono sottoposte a controllo a campione per gli aspetti non oggetto del parere dell'Autorità di bacino, con il metodo del sorteggio.

2. Il sorteggio è effettuato almeno ogni trenta giorni, nella misura di una ogni dieci o frazione di dieci indagini geologico-tecniche non soggette a controllo obbligatorio depositate nel periodo corrispondente.

3. Del sorteggio è redatto apposito verbale, vistato dal responsabile dell'URTAT, specificando che le indagini geologico-tecniche non estratte sono da considerarsi archiviate.

4. L'URTAT trasmette copia del verbale entro venti giorni dalla data del sorteggio ai comuni che hanno depositato indagini non soggette al controllo obbligatorio nel periodo interessato dal sorteggio.

Art. 9.

Esito del controllo

1. Nel caso che dal controllo risulti il rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento, l'URTAT dà comunicazione dell'esito positivo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all'art. 6 e provvede all'archiviazione delle indagini geologico-tecniche depositate.

2. Nel caso in cui dal controllo risulti il mancato rispetto delle indagini geologico-tecniche alle direttive tecniche contenute nell'allegato A del presente regolamento, l'URTAT dà comunicazione dell'esito negativo del controllo al comune interessato e alla provincia nei termini di cui all'art. 6.

Art. 10.

Adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti

1. Il comune procede all'adozione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dopo il ricevimento della comunicazione della data di acquisizione della documentazione e del numero di deposito da parte dell'URTAT.

2. Il comune procede altresì all'adozione del piano strutturale degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti trascorsi cinque giorni dalla data di acquisizione della documentazione da parte dell'URTAT.

3. Il comune dà atto della sussistenza di uno dei due casi indicati ai commi precedenti nella delibera di adozione.

Art. 11.

Approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti

1. La deliberazione di approvazione del piano strutturale, degli atti di governo del territorio e delle rispettive varianti dà atto dell'esito del controllo delle indagini geologico-tecniche, ovvero della decorrenza dei termini stabiliti dalla presente regolamento senza avere ricevuto da parte dell'URTAT richiesta di integrazioni, o del mancato sorteggio delle indagini geologico-tecniche depositate.

2. La deliberazione di approvazione dello strumento della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio contiene la motivazione del mancato adeguamento del comune ai rilievi sollevati dandone comunicazione all'URTAT.

3. L'accoglimento, in sede di approvazione, di eventuali osservazioni che comportino la modifica delle classi di pericolosità o siano in contrasto con le condizioni di fattibilità previste in sede di adozione è preceduta dal deposito degli elaborati modificativi.

Art. 12.

Pubblicità

1. Le indagini geologico-tecniche costituiscono parte integrante degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio cui si riferiscono e sono pubblicate contestualmente ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2005.

Art. 13.

Collaborazione

1. La Regione promuove e favorisce forme di collaborazione con le province, i comuni e le Autorità di bacino al fine di migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa nella materia oggetto del presente regolamento.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui alla delibera della giunta regionale del 20 ottobre 2003, n. 1030 continuano ad applicarsi alle indagini geologico-tecniche che risultano già depositate presso l'URTAT alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 27 aprile 2007

Il vice presidente: GELLI

(Omissis).

07R0336

LEGGE REGIONALE 3 maggio 2007, n. 27.

Misure di razionalizzazione delle spese per il personale. Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 9 maggio 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER IL PERSONALE

*Sezione I*RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Art. 1.

Obiettivi

1. Ai fini del concorso al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica la Regione persegue il contenimento della spesa corrente e la riorganizzazione dell'amministrazione regionale attraverso un processo di revisione e riqualificazione della dotazione organica, in attuazione dei principi di semplificazione, flessibilità, produttività e razionalità.

Art. 2.

Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Regione favorisce la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo indeterminato mediante la corresponsione di un incentivo.

2. Possono beneficiare dell'incentivo di cui al comma 1 dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'ente di assegnazione ed abbiano almeno cinquantasette anni di età.

3. L'incentivo è erogato ai dipendenti che presentino domanda per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, secondo quanto stabilito nella deliberazione di cui all'art. 4, nel periodo compreso tra i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Copertura dei posti vacanti

1. I posti che si rendono vacanti a seguito dell'applicazione della norma dell'art. 2 sono coperti in misura non superiore al 50 per cento senza ulteriori aggravii di spesa.

2. Entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno la giunta regionale e il Consiglio regionale approvano le rispettive nuove dotazioni organiche in base a quanto disposto al comma 1.

Art. 4.

Modalità di attuazione della risoluzione e misura dell'incentivo

1. Le modalità di attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la misura dell'incentivo di cui all'art. 2 sono determinate con deliberazione della giunta regionale.

2. L'incentivo non può essere superiore a ventiquattro mensilità del trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei Contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio, ed è calcolato prendendo come riferimento il periodo compreso tra l'età del dipendente al momento della cessazione dal servizio e il giorno del compimento del sessantaseiesimo anno d'età.

3. L'incentivo viene erogato in due rate successive alla cessazione dal servizio facenti carico a due esercizi finanziari diversi.

Art. 5.

Divieti ed incompatibilità

1. I dipendenti che usufruiscono dell'incentivo non possono presentare istanza per il reintegro nel posto di lavoro.

2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può conferire ai dipendenti di cui al comma 1 incarichi professionali o di consulenza, anche di carattere occasionale, né instaurare con gli stessi soggetti rapporti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Art. 6.

Disposizioni in materia di risparmi

1. Nella deliberazione di cui all'art. 4 sono individuati i risparmi derivanti dalla risoluzione consensuale, con riferimento al trattamento fisso e continuativo, comprensivo della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa percepita sulla base dei Contratti collettivi nazionali e decentrati in vigore alla data di presentazione della domanda di risoluzione del rapporto di lavoro e con esclusione del salario accessorio.

2. I risparmi che si originano annualmente per la mancata copertura dei posti resisi vacanti ai sensi dell'art. 3 confluiscono in appositi capitoli di bilancio e vengono iscritti annualmente negli stessi fino all'anno 2013. La Regione porta in economia da tali capitoli la parte dei risparmi derivanti dai posti soppressi annualmente non destinata al pagamento degli incentivi di cui all'art. 4.

Art. 7.

Enti ed organismi di cui all'art. 50 dello Statuto

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione possono essere applicate anche dagli enti ed organismi di cui all'art. 50 dello Statuto in conformità con le modalità di attuazione determinate con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 4, comma 1.

2. Negli enti ed organismi possono beneficiare dell'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, i dipendenti a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato presso l'ente di assegnazione e abbiano almeno cinquantasette anni di età. Alla determinazione dei cinque anni concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso la Regione o presso gli enti ed organismi di cui al comma 1.

Sezione II

INTERVENTI FINALIZZATI AL RECLUTAMENTO DI SOGGETTI CHE HANNO GIÀ SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA TRAMITE TIPOLOGIE CONTRATTUALI NON A TEMPO INDETERMINATO.

Art. 8.

Immissione in ruolo a tempo indeterminato

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi di cui all'art. 50 dello statuto, nei limiti dei posti disponibili in organico, possono stabilizzare:

a) il personale non dirigenziale che alla data del 31 dicembre 2006 sia in servizio a tempo determinato presso l'ente di assegnazione da almeno tre anni, anche non continuativi purché compresi nel quinquennio anteriore alla medesima data;

b) il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2006 che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

c) il personale non dirigenziale che abbia prestato servizio a tempo determinato presso l'ente di assegnazione per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2006.

2. La Regione e gli enti ed organismi di cui all'art. 50 dello statuto possono immettere in ruolo a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1 che presenti domanda a tal fine, a condizione che sia stato assunto a seguito di procedure selettive per titoli o esami e che non risulti inquadrato a tempo indeterminato da altra pubblica amministrazione nella stessa categoria per la quale ha prestato il servizio a tempo determinato di cui al comma 1.

3. Il numero dei soggetti immessi in ruolo ai sensi del comma 1 non può comunque essere superiore alla media delle unità di personale con le quali ciascun ente, a seguito delle procedure selettive per titoli o esami, ha stipulato contratti di lavoro a tempo determinato nel corso degli anni 2004, 2005 e 2006.

4. Il personale immesso in ruolo è ripartito tra gli uffici sulla base di specifiche analisi organizzative, d'intesa con il segretario generale per il personale assegnato al Consiglio regionale.

5. I soggetti in possesso dei requisiti indicati al comma 1 sono immessi in ruolo a seguito dello scorrimento di una graduatoria formata sulla base della maggiore anzianità di servizio acquisita presso l'amministrazione. I soggetti inseriti nelle graduatorie di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in possesso dei medesimi requisiti vengono assunti con precedenza indipendentemente dalla loro posizione in tali graduatorie nella misura di un terzo per ciascuno degli anni compresi nel triennio.

Art. 9.

Riserva di posti e valutazione del servizio prestato non a tempo indeterminato

1. Negli anni 2007, 2008 e 2009 la Regione e gli enti ed organismi di cui all'art. 50 dello statuto, nel bandire le prove selettive per procedere all'assunzione di personale a tempo determinato per esigenze temporanee e eccezionali, riservano una quota non inferiore al 60 per cento dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.

2. Il servizio prestato presso la Regione e gli enti ed organismi di cui all'art. 50 dello statuto dal personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali di lavoro non a tempo indeterminato viene valutato, in modo articolato secondo le diverse tipologie contrattuali, nei concorsi indetti dai medesimi enti per il reclutamento di personale a tempo indeterminato in base a quanto stabilito nei bandi.

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, N. 44 (ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA E DELLA STRUTTURA OPERATIVA DELLA REGIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2000, N. 26 «RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E PERSONALE»).

Art. 10.

Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 44/2003

1. L'art. 14 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»), è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Dirigenti con contratto a tempo determinato*). — 1. Gli incarichi previsti dall'art. 9 e dall'art. 12, al fine di sopperire ad individuate esigenze della struttura operativa, e limitatamente ad un numero di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale, possono essere conferiti dal direttore generale della struttura competente in materia di personale, su proposta del direttore generale della struttura di assegnazione, con contratto di diritto privato a tempo determinato. Alla copertura dei posti della dotazione organica della qualifica dirigenziale del Consiglio regionale provvede il direttore generale della struttura competente in materia di personale in conformità alla richiesta del segretario generale del Consiglio regionale di cui all'art. 24.

2. I dirigenti con contratto a tempo determinato vengono scelti in relazione alle funzioni da svolgere tra soggetti in possesso del diploma di laurea conseguito in corso di durata almeno quadriennale, o di laurea specialistica, che abbiano conseguito una particolare capacità professionale, culturale e scientifica, desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate anche in posizioni dirigenziali o nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale in enti pubblici, o in analoghe posizioni presso enti pubblici economici o aziende private.

3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.

4. L'incarico di cui al presente articolo è conferito a soggetti provenienti dal settore pubblico, ivi compresi i dipendenti della Regione Toscana, previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

5. I dipendenti regionali possono chiedere di essere collocati in aspettativa qualora vengano assunti a tempo determinato da altri enti pubblici come dirigenti con contratto a tempo determinato o con incarico di alta specializzazione di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.».

Capo III

NORME FINALI

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Per l'anno 2007 agli oneri derivanti dalla stabilizzazione del personale di cui all'art. 8 si fa fronte con le risorse presenti sulla unità previsionale di base (UPB) «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti» del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006/2008, annualità 2007.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con i risparmi derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'art. 6, comma 2, e all'art. 8, comma 3.

Art. 12.

Abrogazione

1. Il comma 5 dell'art. 33 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), è abrogato.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 3 maggio 2007

Il vice presidente: GELLI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 2 maggio 2007.

07R0337

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2007, n. 5.

Norme per la copertura del disavanzo sanitario dell'esercizio 2006 ed altre disposizioni urgenti ai fini dell'accordo tra la Regione e lo Stato per il rientro del disavanzo, la riqualificazione e la razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 21 del 16 aprile 2007)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'art. 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificato dall'art. 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, le parole «a decorrere dall'anno 2006» sono sostituite con le parole «a decorrere dall'anno 2007».

2. Dopo il comma 6 dell'art. 6 della legge regionale n. 28/2003, così come modificato dall'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 1/07, è inserito il seguente comma:

«6-bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all'anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6, è destinata al ripiano dei disavanzi delle aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno. Gli interessi non possono essere più onerosi di quelli derivanti dall'operazione di cartolarizzazione della società regionale per la sanità - SORESA S.p.a. - così come stabilito dal contratto con le banche (art. 5, punto 5.1 - commissioni e spese -).».

3. Gli interessi che la Regione Campania corrisponde per la restituzione dei 170 milioni di euro relativi all'anno 2006, destinati al ripiano dei debiti del Servizio sanitario gestito dalle aziende ospedaliere regionali registrate nel medesimo anno, non possono essere più onerosi di quelli stabiliti nell'operazione di cartolarizzazione della SORESA S.p.a., come previsto dall'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24.

Art. 2.

1. Al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal piano di rientro approvato con specifico accordo con lo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005, la Regione destina un'entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I del bilancio regionale.

2. Se dall'operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2005, n. 24, e successive modifiche, si determinano minori costi di ammortamento, le risorse che si rendono disponibili rispetto all'importo di 170 milioni di euro annui, di cui all'art. 6, comma 6, della legge regionale n. 28/2003, come modificato dall'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 1/2007, sono destinate all'obiettivo di cui al comma 1, con conseguente rideterminazione dell'importo di 38 milioni di euro annui previsto al medesimo comma 1, fermo restando l'obbligo della copertura dell'ammortamento del debito complessivo, ivi compreso l'eventuale importo del debito non cartolarizzato.

Art. 3.

1. La giunta regionale entro il 31 luglio 2007, vista la valutazione della commissione di cui alla delibera di giunta regionale 29 giugno 2005, n. 1049, sull'operato dei direttori generali delle aziende sanitarie nell'esercizio 2006, dispone:

- a) la corresponsione dell'incentivo di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3-bis, comma 6;
- b) la non corresponsione di tale incentivo, secondo quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale n. 28/2003;
- c) la decadenza immediata dall'incarico in caso di valutazione negativa.

2. La valutazione di cui al comma 1, è immediatamente comunicata al Consiglio regionale ed è ripetuta entro il 31 luglio di ogni anno successivo per l'anno precedente.

Art. 4.

1. I ratei di anticipazione per gli istituti di ricerca - Istituto oncologico Pascale, Azienda universitaria Federico II e Seconda università di Napoli - sono determinati al novantacinque per cento, come già avviene per tutte le aziende sanitarie e ospedaliere regionali.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 aprile 2007

BASSOLINO

07R0323

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GUG-021) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 7 0 6 0 9 *

€ 2,00